

**INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI
SICUREZZA ANNO 2010 APPROVATO CON DGR n. del . 2010**

AMBITI DI INTERVENTO

In seguito alle ulteriori risorse stanziare con la legge regionale n. 12 del 16 luglio 2010 "Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007" si rende possibile dare esecuzione a nuovi progetti che consentano di intervenire su alcuni fenomeni emersi:

- dall'analisi delle situazioni di criticità in materia di politiche della sicurezza, di qualità della vita, di ordinata e civile convivenza, rilevate sul territorio, di cui al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza anno 2010 approvato con DGR n. 1442 del 21 luglio 2010;
- dai dibattiti consiliari in tema di sicurezza (interrogazione a risposta immediata n 314 presentata il 28 aprile 2010 ed ordine del giorno n. 12 collegato al ddl n.116/2010).

In particolare si prevedono nuovi ambiti di intervento per:

- prevenire il consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto dei giovani (I Area);
- favorire il rispetto della legalità nell'attività d'impresa in specifiche realtà (I Area);
- sostenere gli Enti Locali in particolari situazioni territoriali, sotto il profilo della sicurezza (I Area);
- prevenire i fenomeni di violenza giovanile e tutelare le fasce deboli della popolazione maggiormente esposte ai fenomeni di criminalità valorizzando le sinergie con altri soggetti pubblici o privati ed il ruolo della Polizia Locale (II Area).

I. PRIMA AREA - (articolo 4, comma 1, lettera b) c) ed e), della LR n. 9/2009): **interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilievo regionale, accordi con lo Stato e patti locali in materia di sicurezza e promozione della legalità.**

1. Obiettivo: realizzare progetti attuati mediante accordi con lo Stato o attraverso la stipulazione di patti locali, volti a favorire il coordinamento delle azioni e lo sviluppo sinergico di metodologie operative atte a prevenire l'insorgere e la diffusione di determinati fenomeni illeciti che interessano determinate fasce della popolazione e a promuovere la legalità e condizioni di

maggiore vivibilità su tutto il territorio regionale e in ambiti territoriali specifici che presentano peculiari criticità sul piano della sicurezza.

2. Interventi da realizzare: al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza sul territorio regionale e favorire lo sviluppo della cultura della legalità, la Regione procede all'attuazione di progetti mirati che soddisfino una o più delle seguenti finalità:

- a) favorire lo sviluppo della cultura della legalità, mediante iniziative d'intesa con le Forze di Polizia dello Stato, rivolte specialmente alla fascia giovanile della popolazione, per prevenire il traffico delle sostanze stupefacenti e a scoraggiarne l'uso;
- b) assicurare sostegno agli enti locali che presentano particolari criticità sul piano della sicurezza dovute alla presenza sul territorio di centri di identificazione ed espulsione;
- c) favorire lo sviluppo di sinergie operative con la collaborazione tra le Forze dell'ordine, la polizia locale ed altri Organi dello Stato nel contrasto all'illegalità in particolare in alcune aree imprenditoriali della Regione.

3. Risorse: la realizzazione degli interventi per l'anno 2010 fa carico fa carico all'U.B. 9.1.1.1156- capitolo 1709- "Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza- interventi di rilievo regionale - parte corrente" ed all'U.B. 9.1.2.1156- capitolo 1712- "Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi di rilievo regionale - parte capitale".

4. Modalità di attuazione: ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, con successiva deliberazione, la Giunta regionale definisce i progetti specifici da realizzare - tenuto conto dell'interesse strategico e dell'efficacia degli interventi in relazione alle finalità indicate al punto 2. - ripartendo le risorse disponibili.

II. SECONDA AREA - (articolo 4, comma 1 lettera d) e articolo 14 della LR n. 9/2009): interventi relativi a progetti locali di comuni e province in materia di sicurezza

1. Obiettivi: sostenere la realizzazione di progetti locali proposti da enti singoli o associati - per prevenire i fenomeni di violenza giovanile, tutelare le fasce deboli della popolazione maggiormente esposte ai fenomeni di criminalità valorizzando le sinergie con altri soggetti pubblici o privati ed il dialogo con le istituzioni tra cui le forze di polizia statale e la polizia locale

2. Interventi finanziabili: sono finanziabili i progetti :

- a) per prevenire e combattere i fenomeni di bullismo e di vandalismo ed educazione alla legalità che coinvolgano tutte le componenti della comunità scolastica attraverso progetti di formazione, comunicazione e realizzazione di elaborati (incontri, convegni, opuscoli, visite a sedi delle polizie). I progetti non sono tuttavia finanziabili qualora il richiedente abbia beneficiato di contributi superiori ai € 20.000 per l'analogo intervento di cui alla II Area lettera f)¹ del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza anno 2009;
- b) a favore delle fasce deboli della popolazione, donne e/o anziani, maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e al rischio dell'incolumità personale (incontri, convegni, opuscoli finalizzati ad informare sulle modalità di prevenzione dei rischi, corsi di autodifesa per donne). I progetti non sono tuttavia finanziabili qualora il richiedente abbia beneficiato di contributi superiori ai € 20.000 per l'analogo intervento di cui alla II Area lettera e)² del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza anno 2009;

3. Beneficiari:

- a) comuni e province singoli;
- b) forme collaborative tra gli enti locali per la gestione associata del servizio di polizia locale (di seguito denominate forme collaborative).

4. Esclusioni : progetti di enti locali e forme collaborative che hanno beneficiato di contributi ai sensi della II Area lettere e) ed f) del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza anno 2009, come esplicitato al precedente punto 2.

5. Modalità di presentazione della domanda: i soggetti interessati all'erogazione del finanziamento presentano alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, apposita domanda utilizzando esclusivamente il modulo allegato B alla presente delibera.

Ciascun soggetto di cui al punto 3 può presentare una sola domanda di contributo per ciascuna tipologia di intervento di cui al punto II.2.

¹ f) progetti mirati a prevenire e combattere i fenomeni di bullismo e di vandalismo nelle scuole.

² e) interventi a favore delle fasce deboli della popolazione maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e al rischio dell'incolumità personale, con particolare riguardo all'organizzazione di corsi di autodifesa per le donne;

Le domande devono pervenire via fax entro e non oltre il 30° giorno dall'approvazione definitiva della presente delibera. Nel caso di spedizione tramite raccomandata AR fa fede il timbro postale di spedizione. La domanda deve contenere l'illustrazione dei progetti che si intendono realizzare con la descrizione delle criticità su cui si intende intervenire, il fabbisogno rilevato con i costi stimati, le modalità e la tempistica di realizzazione, oltre ad ogni altro dato richiesto per l'attribuzione dei punteggi.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente interessato o in caso di forma collaborativa, dal legale rappresentante dell'ente capofila o referente, che riceverà l'erogazione, e dovrà contenere l'indicazione dei comuni interessati alla realizzazione dei progetti.

6. Criteri per la concessione dei contributi

I contributi sono concessi mediante procedura valutativa a graduatoria prevista dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini della determinazione della graduatoria si applicano i seguenti punteggi in base ai dati in possesso dei richiedenti alla data di presentazione della domanda

criterio	indicatori	punti	punti cumulabili
	Popolazione residente nell'area di riferimento		max
Dimensione territoriale	da 0 – a 5000;	5	20
	da 5001 – a 15.000;	10	
	da 15.001 – a 50.000;	15	
	oltre 50.001.	20	
Qualità della domanda	Coinvolgimento di altri soggetti:	punti	max
	Per i progetti di cui al punto II.2.a) - istituti scolastici;	12	80
	- forze di polizia statale e locale;	10	
	- altri soggetti pubblici.	8	
	Per i progetti di cui al punto II.2.b) - istituti scolastici;	10	
- altri soggetti pubblici/ privati;	10		
- volontari per la sicurezza.	10		
	- Coerenza dell'intervento proposto con le finalità e gli obiettivi indicati nel presente Programma;	20	
	Valorizzazione delle forme collaborative ed adeguamento del soggetto proponente alle previsioni normative della LR n. 9/2009	punti	max

Soggetto richiedente	domanda presentata da:		
	- forme collaborative tra gli enti locali per la gestione associata del servizio di polizia locale;	10	30
	- forme collaborative in attuazione a quanto previsto dall'articolo 10 e dall'articolo 14, comma 5, della LR 9/2009 ovvero enti singoli o forme collaborative che hanno un Corpo di Polizia locale conforme alle prescrizioni dell'articolo 10, comma 2, della LR 9/2009;	10	
- enti singoli o forme collaborative che hanno partecipato o richiesto di aderire ai corsi di formazione realizzati in attuazione del Programma formativo 2009, approvato con DGR n.2415 del 29 ottobre 2009, per il personale della polizia locale;	10		

In caso di parità di punteggio le domande verranno soddisfatte prioritariamente privilegiando nell'ordine indicato i seguenti criteri :

- maggior numero di soggetti pubblici/privati e/o istituti scolastici coinvolti nell'intervento;
- impiego di volontari per la sicurezza;
- minor ammontare di analoghi contributi erogati nel Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza anno 2009(II Area lettere e) ed f)..

Ai fini dell'istruttoria il Servizio regionale competente provvede per una sola volta a richiedere agli interessati la documentazione mancante, ovvero ulteriori informazioni. I beneficiari sono tenuti a far pervenire quanto richiesto entro il termine inderogabile di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di archiviazione della domanda.

I contributi erogati devono essere utilizzati per l'esecuzione dell'intervento conformemente a quanto indicato all'atto della presentazione della domanda.

Successivamente all'approvazione della graduatoria sono ammesse, previa autorizzazione del Servizio medesimo, modifiche adeguatamente motivate agli interventi richiesti purché non determinino una diversa attribuzione di punteggio. Le modifiche non autorizzate comportano la revoca totale dei contributi erogati.

7. Modalità di attuazione e misura del contributo: ai sensi dell'articolo 4 comma 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, con successiva deliberazione, la Giunta regionale approva la graduatoria ripartendo le risorse.

I progetti presentati sono finanziati, secondo l'ordine decrescente previsto nella graduatoria di cui al punto 6, fino ad esaurimento delle risorse entro:

- province e comune capoluogo di regione € 12.000,00
- comuni capoluogo di provincia e loro forme collaborative € 9.000,00
- enti singoli o forme collaborative con popolazione complessiva superiore ai 15.001 ab.
€ 7.000,00
- enti singoli o forme collaborative con popolazione complessiva fino a 15.000 ab. € 5.000,00

Il contributo erogato non può comunque superare l'ammontare richiesto.

Nel caso di domanda ammessa a contributo di importo superiore ai limiti sopra indicati, l'eventuale spesa eccedente rimane a carico dell'ente beneficiario.

E' fatto obbligo di apporre su tutto il materiale di divulgazione ed informazione all'utenza il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la dicitura "Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia" seguita dalla denominazione del Servizio regionale competente in materia di polizia locale e sicurezza, di grandezza non inferiore a quella del logo dell'ente beneficiario dei contributi ed inviando un esemplare della documentazione al Servizio regionale medesimo.

8. Spese ammissibili: ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 7/2000, si considerano ammissibili a finanziamento le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda per la realizzazione del progetto.

Non sono ammesse spese per acquisto di prodotti assimilabili a categorie di beni d'investimento o di parte capitale (es. computer, monitor, proiettori).

9. Termini e modalità di rendicontazione: i soggetti beneficiari del contributo devono presentare la rendicontazione delle spese sostenute con il contributo regionale, nelle forme previste dall'articolo 42 della L.R. n. 7/2000, entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2012.

10. Revoca dei contributi concessi

L'Amministrazione regionale provvede alla revoca totale o parziale del contributo concesso con il presente Programma regionale nel caso di:

- a) scioglimento delle forme collaborative e/o recesso del capofila che si verifichi prima della completa realizzazione e rendicontazione del progetto finanziato con il contributo erogato;

- b) recesso di enti dalle forme collaborative. In tal caso l'amministrazione regionale procede alla rideterminazione del contributo concesso e alla revoca della quota di contributo, salvo che il recesso sia determinato da partecipazione ad altra forma collaborativa in attuazione della LR n. 9/2009;
- c) modifiche non autorizzate ai sensi dell'ultimo periodo del punto 6;
- d) mancato adempimento dell'obbligo di cui all'ultimo periodo del punto 7 (revoca parziale fino ad un massimo del 20% del contributo concesso).

Nei casi di cui alla lettera b), per la determinazione della quota si provvede, con riferimento al momento della presentazione della domanda di contributo, proporzionalmente al numero:

- di unità operative appartenenti alla polizia locale dell'ente che recede;
- della popolazione residente nel territorio dell'ente che recede, in caso di assenza di operatori di polizia locale;

11. Risorse

lo stanziamento finanziario per la realizzazione degli interventi fa carico all'U.B. 9.1.1.1156- capitolo 1710-denominato "Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza-interventi realizzati dagli enti locali- parte corrente"